

Funzionamento

Il corso di laurea in “Lingue e letterature europee e americane” è gestito dal Consiglio aggregato dei Corsi di laurea di Lingue (CACL) che comprende: il Corso di Laurea triennale in “Lingue, letterature e culture moderne”(L-11) e in “Mediazione linguistica e culturale”(L-12), nonché i Corsi di laurea magistrali in “Lingue e letterature europee e americane”(LM-37) e in “Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale”(LM-38).

Il corso di laurea (CdL) è disciplinato da un Regolamento in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed è organizzato in un unico curriculum. Il corso adotta l'ordinamento semestrale, secondo il calendario ufficiale dell'Ateneo; le attività didattiche di addestramento linguistico occupano due semestri e formano parte integrante, anche ai fini della determinazione del voto, dell'esame delle rispettive Lingue.

Il progetto formativo del corso prevede 120 CFU. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui allo studio individuale è riservata una quota pari al 72% per le lezioni frontali. Per le attività di didattica assistita e di laboratorio, ad 1 CFU corrisponde una quota di studio individuale che va dal 44 al 52%. Il percorso didattico generale si compone di

- 60 Crediti di formazione universitaria (CFU) (8 corsi) da conseguire in Attività formative (AF) caratterizzanti, tra cui le due Lingue e Letterature tipicamente studiate nel Corso triennale e riconosciute come ‘curricolari’ all’atto dell’immatricolazione alla LMLLA;
- 12 CFU (2 corsi) in AF affini o integrative;
- 12 CFU in AF a scelta dello studente;
- 3 CFU in Altre AF; e
- 33 CFU assegnati alla prova finale, cioè alla Tesi di laurea magistrale.

Lo studente sceglierà due tra le seguenti lingue, letterature e culture:

- L-LIN/03-04 FRANCESE
- L-LIN/05 e 07 SPAGNOLO
- L-LIN/08-09 PORTOGHESE-BRASILIANO
- L-LIN/10 e 12 INGLESE
- L-LIN/13-14 TEDESCO
- L-LIN/16 NEDERLANDESE
- L-LIN/17 ROMENO
- L-LIN/19 FILOL. UGRO -FINNICA: UNGHERESE
- L-LIN/20 NEOGRECO
- L-LIN/21 SLAVISTICA: RUSSO
- L-LIN/21 SLAVISTICA: POLACCO
- L-LIN/21 SLAVISTICA: CECO E SLOVACCO
- L-LIN/21 SLAVISTICA: SERBO E CROATO
- L-LIN/21 SLAVISTICA: SLOVENO

Per ciascuna attività formativa elencata, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all’attività formativa in oggetto.

Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

1. di base;
2. caratterizzanti;
3. affini o integrative;
4. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicate al CACL, che ne prende atto al momento dell'approvazione del Piano didattico annuale, contemporaneamente al programma dell'insegnamento. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CACL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CACL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Il termine "ripetente": Il termine "ripetente" designa genericamente ogni studente che, non avendo assolto entro il 30 settembre agli obblighi di propedeuticità stabiliti dal Regolamento didattico ai fini del passaggio da un anno di studio al successivo, non sia stato autorizzato ad iscriversi all'anno successivo. Nella categoria "ripetente" rientrano quindi studenti del 1^a, del 2^a come del 3^a anno triennale e del 2^a anno magistrale (questi ultimi due essendo stati in passato denominati "fuori corso").

La Scuola di Scienze Umane, sociali e del Patrimonio culturale alla quale appartengono i corsi di laurea in Lingua ha stabilito (verbale del 16-09-2013) la seguente norma relativa all'accesso alle sessioni straordinarie di novembre e maggio: **la categoria di "ripetenti" che ha accesso agli appelli straordinari di novembre e maggio contempla i soli studenti pronti a laurearsi nelle sessioni di laurea immediatamente successive di dicembre e giugno. Lo studente può chiedere l'apertura dell'appello e il docente può accogliere o meno la richiesta, motivando la sua risposta.**

L'appello di novembre può rendere disponibili agli studenti le sole prove orali, rimandando alla sessione invernale l'espletamento di esami più complessi comprensivi di prove scritte.

Il concetto di propedeuticità, contemplato nel Regolamento Didattico di Ateneo, viene precisato dal CACL per la particolare propedeuticità di 5 anni e livelli che riguarda gli insegnamenti di lingue straniere tra un insegnamento di lingua o di letteratura e il successivo: non è consentito allo studente presentarsi a prove parziali (e tantomeno finali) dell'insegnamento successivo fintantoché non ha superato *e registrato* l'esito dell'insegnamento precedente. Sempre per motivi propedeutici, le prove di due livelli consecutivi vanno sostenute in *sessioni* rigorosamente distinte, pena l'annullamento delle prove di livello superiore sostenute contemporaneamente (e a maggior ragione antecedentemente) a prove di livello inferiore.

È buona norma adempiere alla registrazione entro i quindici giorni consecutivi al superamento della prova. Inoltre, secondo il *Regolamento delle carriere degli studenti* e relativa modifica (comunicata da Decreto Rep. 1954/2012 del 31-07-2012), dopo un anno trascorso in seguito al superamento della prova, non è più valida nessuna registrazione: l'art. 18 comma 12 recita infatti: **"Qualora lo studente non si presenti per la verbalizzazione entro un anno dalla data in cui ha superato la prova scritta, la stessa viene annullata"**.